

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 108

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 febbraio al 3 marzo 1999)

INDICE

ASCIUTTI: sul concerto del cantante Claudio Baglioni svoltosi allo stadio Olimpico di Roma il 6 giugno 1998 (4-11289) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 7679
sulla partita di calcio tra Nocerina e Gualdo Tadino svoltasi il 7 giugno 1998 (4-11313) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7681
BARRILE: sul risanamento delle Poste (4-07346) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7682
BUCCIERO: sui disservizi postali nel quartiere Carrassi di Bari (4-12741) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7682
CONTE: sul servizio postale in provincia di Benevento (4-07113) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7683
COSTA: sull'ufficio centrale delle poste di Lecce (4-11726) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7686
DE CORATO: sul piano d'impresa delle Poste (4-08734) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7687
FLORINO: sull'Ischia Calcio (4-12254) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7688
MILIO: sull'ufficio postale di Capo d'Orlando (Messina) (4-12256) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 7689
MINARDO: sull'installazione di un'antenna dell'Omnitel nel comune di Modica (Ragusa) (4-07137) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7691
RIPAMONTI: sull'installazione di un'antenna per la telefonia cellulare presso la scuola elementare di via Manzoni a Cernusco sul Naviglio (Milano) (4-09686) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7692
SEMENZATO: sull'installazione di un'antenna per la telefonia cellulare in via di Tor Pagnotta a Roma (4-08069) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7695
SERVELLO, PONTONE: sul viaggio in Cina della delegazione di RAI International (4-09215) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7697
SERVELLO ed altri: sulla mancata trasmissione da parte della RAI degli spot pubblicitari del settimanale «L'uomo qualunque» (4-10542) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7699

3 MARZO 1999

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 108

SPERONI: sull'erronea indicazione nelle trasmissioni della RAI della provincia del Verbano-Cusio-Ossola come provincia di Verbania (4-06759) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>) Pag. 7701	sulla Federazione pugilistica italiana (4-08956) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) Pag. 7713
VIVIANI: sulla gestione delle piscine del Centro Conti di Verona (4-11065) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7702	sulla Federazione italiana aerobica e fitness (4-10338) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7708
WILDE: sugli emolumenti corrisposti ai membri del CONI (4-05756) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7704	sull'attività dei procuratori sportivi (4-10860) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7715
sulla Federazione italiana aerobica e fitness (4-05834) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7707	sulla Federazione italiana di atletica leggera (4-10861) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7717
	sugli emolumenti corrisposti ai membri del CONI (4-10863) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 7704

ASCIUTTI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che in data 6 giugno 1998 presso lo stadio Olimpico in Roma si è tenuto il concerto del cantante Claudio Baglioni;

tenuto conto che, oltre al permesso per poter usufruire del suddetto stadio, mai finora aperto a tali manifestazioni di elevato interesse culturale, era stato anche concesso il nulla osta per l'ingresso di cinquemila *clabber* (particolari ammiratori del cantante ed iscritti al suo fan club) nel prato erboso dello stadio al fine di poter farli assistere al concerto da una posizione privilegiata;

considerato che a poche ore dal concerto il citato permesso è stato ridotto ad un numero esiguo di *clabber* (1.500), tanto da indurre il cantante a preferire che nessuno avesse a quel punto accesso al prato erboso al fine di non commettere ingiustizie;

visto anche che comunque al CONI, è stata, secondo quanto stabilito, pagata la cifra di 150 milioni per il rifacimento del prato erboso dell'Olimpico,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri che hanno motivato il suddetto comportamento da parte degli organi deputati a tali decisioni;

quali siano i reali impedimenti che ostano alla concessione dello stadio Olimpico per lo svolgimento di manifestazioni quale quella sopra citata, tenuto conto che, rispetto allo svolgimento delle partite di calcio, cui lo stadio è abitualmente deputato, esse sono a carattere pacifico e svolgono una funzione di alto livello sociale e culturale (dimostrazione ne è l'enorme interesse suscitato in tutta Italia dal suddetto evento canoro);

quali siano i presupposti che inducono con una consuetudine allarmante non solo a non promuovere dette attività culturali ma addirittura ad ostacolarle, rivelando lo scarso interesse riservato nel nostro paese a tutto ciò che, a ragione, può essere definito forma di espressione artistica e culturale.

(4-11289)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI ed il Ministero dell'interno, si fa presente quanto segue.

Il CONI ha precisato che la limitazione del numero di *clabber*, cui era stato consentito l'accesso al campo per il concerto di Claudio Ba-

gioni, è di esclusiva competenza della commissione provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, che adotta le proprie determinazioni sulla base delle vigenti normative di sicurezza e del progetto presentato dagli organizzatori delle manifestazioni.

Poichè il costo preventivato per il rifacimento del manto erboso ammontava a lire 200.000.000 il CONI ha richiesto, per lo svolgimento dei concerti di Claudio Baglioni (6-7 giugno) ed Eros Ramazzotti (12 giugno), l'importo di lire 100.000.000 cadauno. Gli organizzatori hanno accettato tali richieste senza riserve.

Il CONI ha fatto presente che gli impedimenti che ostano alla concessione dello stadio Olimpico per lo svolgimento dei concerti di musica pop-rock derivano dall'esigenza di conservare in condizioni ottimali un manto erboso che ha come specifica destinazione d'uso lo svolgimento dell'attività sportiva, quali gli incontri del campionato di calcio di serie A e delle coppe europee. In occasione di spettacoli musicali il possibile versamento di liquidi gassati, l'abbandono di rifiuti solidi, il ripetuto calpestio di parecchie migliaia di spettatori che saltano e ballano, la pressione delle strutture del palco sul campo, eccetera, provocano inevitabilmente - anche in presenza di qualsiasi sistema di protezione del manto erboso - danni rilevantissimi al terreno di giuoco: disseccamento delle specie erbose, compattamento delle stratificazioni del substrato di radicazione, alterazione delle pendenze del campo, sviluppo di malattie delle piantine, eccetera. È chiaro, quindi, che gli esiti particolarmente negativi per lo stato del prato derivanti da eventi di questo tipo impongono il diniego dell'autorizzazione, non soltanto per le ingenti spese necessarie per gli interventi di recupero, ma soprattutto per la mancanza di un lasso di tempo sufficiente al completamento di tali interventi prima della ripresa dell'attività agonistica.

Per far fronte alla carenza di spazi adeguati nella città il CONI dichiara di aver più volte reso disponibile lo stadio Flaminio e la curva dello stesso stadio Olimpico. Ognuna delle due curve dello stadio ha una capienza di circa 23.000 posti a sedere; nelle rare occasioni di eventi musicali che richiamano un numero di spettatori maggiore il CONI afferma di aver sempre dato la propria disponibilità a concedere lo stadio per due spettacoli consecutivi.

Sulla questione in argomento il Ministero dell'interno ha trasmesso una nota informativa della prefettura di Roma, dalla quale risulta che:

a) in data 27 maggio 1998 la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo decideva di ammettere non più di 6.400 persone nel campo di gioco, tenendo però sgombro un settore dello stadio;

b) in data 1° giugno 1998 su nuova richiesta degli organizzatori la commissione decideva di ammettere 1.500 persone (elevabili a 2.000 a seguito di apposite rilevazioni tecniche) consentendo l'utilizzazione di tutti i settori dello stadio;

c) in data 3 giugno 1998 la commissione, vagliati gli aspetti tecnici e giuridici, decideva per il numero di 2.000.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

ASCIUTTI. *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che domenica 7 giugno 1998 si è svolta la partita di calcio tra le due squadre umbre della Nocerina e del Gualdo Tadino, valida per l'accesso alla finale di campionato e conclusasi con il risultato di 3 a 2 per la Nocerina;

considerato che secondo il presidente del Gualdo Tadino signor Angelo Barberini, la sconfitta è imputabile esclusivamente al cattivo arbitraggio del signor Sciamanna (di Ascoli Piceno) che avrebbe negato due calci di rigore al Gualdo;

visto che nella giornata dell'8 giugno 1998, il presidente della società sportiva Barberini ha rilasciato una sconcertante dichiarazione alla stampa ed alle tv locali nella quale denunciava non solo l'ingiustizia subita con il cattivo arbitraggio, ma anche di aver subito tre mesi fa minacce attraverso lettera da parte del toto nero,

si chiede al Ministro in indirizzo di sapere se e come intenda provvedere al fine di accertare la veridicità delle gravi dichiarazioni rilasciate dal presidente del Gualdo Tadino in ordine sia alle presunte scorrettezze arbitrali che soprattutto alle minacce scritte subite.

(4-11313)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presnete che i filmati riguardanti l'arbitraggio del signor Sciamanna, nella partita Gualdo Tadino-Nocerina, sono all'esame degli organi tecnici dell'Associazione italiana arbitri.

Per quanto concerne la lettera minatoria che il signor Angelo Barberi ha dichiarato di aver ricevuto, trattandosi di missiva analoga, nei contenuti e nelle forme, ad altre trasmesse a società professionistiche e risultate prive di interesse investigativo, l'ufficio indagini della Federcalcio ha, allo stato, ritenuto di non avviare alcuna inchiesta.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

BARRILE. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il processo di risanamento dell'Ente poste deve necessariamente passare per un forte riequilibrio e razionalizzazione dei costi e degli investimenti strategici;

che l'obiettivo del risanamento economico dell'Ente poste è assieme al recupero dell'efficienza e della qualità del servizio, il nodo fondamentale per giungere all'appuntamento della privatizzazione con una azienda sana e concorrenziale;

che è forte la preoccupazione per il rispetto dei tempi e dei modi del risanamento di un settore fortemente strategico per l'economia italiana, soprattutto in vista di un mercato europeo altamente competitivo,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il bilancio dei primi sei mesi del 1997 accusa un *deficit* pari a 1400 miliardi, che se visto in previsione annua ammonterebbe verosimilmente a 2800 miliardi di *deficit*;

come i Ministri in indirizzo, nel caso quanto sopra riportato rispondesse al vero, intendano intervenire per garantire le linee guida espresse dalla direttiva del Governo, per un risanamento stabile dell'Ente poste.

(4-07346)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che il bilancio approvato nella seduta del consiglio di amministrazione dell'ex Ente poste italiane del 28 febbraio 1998 riporta un *deficit* relativo all'anno 1997 pari a 793 miliardi di lire che evidenzia un miglioramento rispetto al disavanzo lasciato dall'ex amministrazione postale ammontante a 4.500 miliardi nel 1993.

Si fa presente che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di arrivare ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che anche da notizie di stampa («Barisera» del 10-11 ottobre 1998) si è appreso che gli abitanti e i commercianti del quartiere Carrassi della città di Bari non ricevono la posta da due settimane circa e che tale disservizio è cau-

sato da carenza d'organico dell'ufficio postale e da proteste sindacali interne all'Ente poste italiane,

si chiede di sapere:

quali siano le cause di quanto in premessa e chi i responsabili;

se il Ministro in indirizzo ritenga che quanto lamentato assurga al rango di vera e propria interruzione di servizio;

quali provvedimenti si intenda adottare e se comunque non si ritenga opportuna una immediata ispezione.

(4-12741)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto lamentato nell'atto parlamentare cui si risponde – ha comunicato che i ritardi del recapito della corrispondenza nel quartiere di Carrassi (tra via Salandra e viale Ennio) della città di Bari verificatisi tra la fine di settembre ed i primi giorni del mese di ottobre sono stati causati da un duplice ordine di motivi: lo stato di agitazione del personale, proclamato da una organizzazione sindacale autonoma ed esauritosi entro la prima settimana del mese di ottobre, ed il concomitante avvicendamento degli addetti al recapito assunti a tempo determinato.

A fine settembre, infatti, allo scadere dei contratti di durata trimestrale la società ha provveduto a immettere in servizio i nuovi addetti e ad assegnarli alle sedi di lavoro; ne sono derivate, nel breve intervallo tra la stipula dei nuovi contratti e l'inizio del servizio, alcune carenze operative, peraltro limitate a pochissimi giorni, che hanno interessato una minima parte della città di Bari.

La situazione è tornata alla normalità entro tempi ristretti e per tale episodio la locale filiale si è scusata con la cittadinanza attraverso la stampa.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

CONTE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'Ente poste è impegnato – con il contributo decisivo delle organizzazioni dei lavoratori – in un difficile ma necessario processo di rilancio e di riqualificazione del servizio, reso ancor più urgente dal confronto in atto con i sistemi dei paesi dell'Unione europea;

che punto centrale della fase attuale è costituito dalla organizzazione dei servizi e dalla utilizzazione del personale in funzione della produttività complessiva, in un quadro irrinunciabile di trasparenza, di legalità, di correttezza nelle stesse relazioni industriali;

che del tutto contraddittorie con la strategia appena richiamata appaiono le caratteristiche dell'attuale gestione del servizio nella sede dell'Ente poste di Napoli e segnatamente nella filiale di Benevento in cui macroscopiche deficienze nella gestione dei diversi settori postali si accompagnano a scelte incomprensibili e perfino inquietanti nella organizzazione del personale;

che non contestabili risultano alcuni fatti significativi del quadro – nient'affatto allarmistico – appena delineato, quali il blocco totale del telegrafo provinciale di Benevento tra la fine di aprile e la metà di maggio del corrente anno, il sovraccarico insostenibile di lavoro presso alcune agenzie di base (nella città capoluogo e nei centri più importanti della provincia), un servizio di recapito assolutamente inadeguato (come purtroppo verificato dai cittadini, dagli uffici, dalle stesse istituzioni territoriali...) ed inoltre organizzato su parametri non rispondenti alla realtà oggettiva delle zone, esistenza solo sulla carta di molti servizi di banco-posta, eccetera;

che ancor più intollerabile si evidenzia una gestione del personale la cui più consolidata caratteristica è nel disprezzo dei criteri contrattuali e delle norme più volte emanate e chiarite dall'Ente stesso, al punto che – per quanto concerne la mobilità volontaria e d'ufficio, le decisioni di collocazione e di distacco, di promozioni a Q2 con episodi semplicemente scandalosi, una disinvoltata politica interna delle visite collegiali... – la filiale di Benevento dell'Ente poste ha acquisito uno statuto di «zona franca» in cui domina la legge delle appartenenze familistico-sindacali (ben si intende, di un ben preciso non confondibile «sindacato»...);

che altrettanto preoccupante è il capitolo relativo alle risorse (edifici, fitti, articolazioni della filiale, eccetera) in cui si coniugano clientelismo nella utilizzazione del personale, spreco nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie, ritardi nel riconoscimento delle spettanze ai dipendenti, dando vita ad un originale ma devastante intreccio che ha il solo risultato di arrecare danno al servizio pubblico, di produrre disagi notevoli ai cittadini utenti, di creare tra i lavoratori tensioni anche gravi e, per coloro che non godono di particolari protezioni, condizioni di lavoro davvero al limite dei requisiti di dignità e di legalità universalmente riconosciuti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per difendere e riqualificare il servizio postale anche nella città e nella provincia di Benevento, in coerenza con i più generali obiettivi dell'Ente e nel pieno rispetto delle competenze e delle responsabilità istituzionali;

se convenga sulla opportunità di una ispezione volta ad acquisire informazioni dirette ed inequivocabili sui fatti accaduti e sulla situazione dell'Ente poste di Benevento, al fine di ricostituire pienamente condizio-

ni di legalità, di crescita produttiva, di responsabilità verificata e verificabile.

(4-07113)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che sin dalla costituzione dell'ex Ente poste il vertice aziendale ha profuso il massimo impegno allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi, di ottenere il recupero della produttività nonché il contenimento dei costi, anche se concreti e visibili risultati in tal senso necessitano di tempi necessariamente lunghi.

Varie iniziative sono state intraprese a tal fine e, tra queste, una più razionale applicazione del personale nonché una diversa organizzazione del servizio di recapito che ha comportato una revisione della ripartizione territoriale della stessa.

In merito allo specifico caso della sede Campania la medesima società ha significato che effettivamente, tra la fine del mese di aprile e la metà di maggio 1997, il *server* del CTR 174 dell'ufficio telegrafico principale è andato in avaria per motivi tecnici, cosa che ha creato notevoli disagi al servizio per limitare i quali la filiale di Benevento ha dato il massimo apporto.

Al fine di migliorare i livelli di produttività delle varie sedi sono state previste procedure per una più razionale redistribuzione delle risorse umane sul territorio ed è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che ha portato a termine una completa revisione delle zone di recapito, ripartite secondo nuovi parametri e d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Anche per quanto riguarda il servizio di sportelleria, ha proseguito la medesima società, l'esigenza di ricondurre il numero di operazioni giornaliere *pro capite* per sportello – risultato leggermente inferiore alla media – a livelli più competitivi sta impegnando la filiale in parola ad adottare ogni iniziativa utile a questo scopo, ed invero sono stati ottenuti riscontri che appaiono incoraggianti: dal monitoraggio eseguito sulle prove mensili di impostazione riferito al periodo gennaio-maggio 1997 è stato rilevato un crescente miglioramento rispetto agli stessi periodi del 1996.

Nel far presente, inoltre, che i responsabili della filiale di Benevento hanno applicato la mobilità, sia volontaria che d'ufficio, da una unità produttiva all'altra e nell'ambito della stessa unità tenendo conto della professionalità acquisita dal personale nel pieno rispetto della normativa

vigente, la ripetuta società ha evidenziato che le agenzie operanti nell'ambito territoriale della medesima filiale espletano tutti i servizi per i quali sono abilitate e che le spese del primo quadrimestre del 1997 sono risultate inferiori al *budget* preventivamente assegnato.

Quanto alle promozioni all'area quadri di secondo livello, la ripetuta società ha significato che nella filiale in parola le stesse sono state attribuite nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti che subordinano tali promozioni ad apposite procedure da espletare in due fasi: una preselezione effettuata sulla base di una ricognizione delle specifiche attribuzioni di ogni aspirante nonchè dei titoli posseduti (titolo di studio, specializzazioni, svolgimento di incarichi speciali, eccetera) e, successivamente, un colloquio finalizzato ad avere una valutazione diretta e personale degli interessati.

In merito, infine, al problema delle visite collegiali la filiale di Benevento ha precisato che tali visite vengono effettuate nei confronti del personale che ne fa richiesta, mentre le unità assunte ai sensi della legge n. 482 del 1968 (appartenenti alle categorie riservatarie) sono state sottoposte a tale visita al fine di accertarne preventivamente l'idoneità all'espletamento del servizio di recapito.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che presso l'ufficio centrale delle poste della città di Lecce ogni giorno si assiste alla formazione di file interminabili di utenti che in passato non era dato riscontrare;

che tutto ciò crea notevole disagio e malcontento nell'utenza, che di certo non ama trascorrere intere giornate all'interno dell'ufficio postale;

che tutto ciò si verifica da quando s'inneggia alla privatizzazione senza di contro fornire agli uffici il personale sufficiente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno potenziare l'organico dell'ufficio per evitare che il predetto spettacolo, che rende l'idea dei disservizi tipici dei paesi extracomunitari, continui a perpetrarsi.

(4-11726)

(3 luglio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha significato di avere in corso di attuazione

una completa riorganizzazione dei servizi, finalizzata al recupero di produttività, nonché procedure di mobilità volontaria e di ufficio, allo scopo di realizzare una più equilibrata distribuzione del personale negli uffici.

Occorre tuttavia tenere presente che la dotazione organica degli uffici viene calcolata in considerazione dell'andamento medio del traffico, in quanto particolari punte di richiesta di servizi – di solito concomitanti con scadenze di pagamenti – non possono costituire la base per la determinazione del numero delle unità da assegnare a ciascun ufficio, che per la maggior parte del tempo risulterebbe sovradimensionato.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la particolare situazione dell'agenzia di Lecce città, la medesima società ha precisato che rispetto al passato viene offerto un sempre più elevato numero di servizi al pubblico, il che naturalmente aumenta la richiesta di prestazioni, che vengono assicurate con l'apertura quotidiana di 16 sportelli: 10 finanziari, 4 per operazioni di corrispondenza e pacchi, uno telegrafico e uno filatelico.

Ad avviso della ripetuta società, pertanto, sia l'organico che le macchine in dotazione appaiono in grado di soddisfare le esigenze della locale clientela, mentre sporadiche difficoltà si manifestano esclusivamente in occasione di scadenze di pagamenti.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il piano d'impresa delle Poste, presentato al consiglio di amministrazione il 27 novembre 1997, sancendo il passaggio da ente in società per azioni, dovrebbe portare al risanamento effettivo dell'ente;

che critiche ai principi che ispirano il piano d'impresa sono state avanzate dalla Corte dei conti già nella relazione sul bilancio dell'ente pubblicata nel marzo scorso;

che nella suddetta relazione veniva sottolineato in particolar modo il problema dei costi crescenti per i servizi postali tradizionali, che comunque continuano a essere inefficienti,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda accertare che le disfunzioni strutturali evidenziate dalla Corte dei conti non rischino di trasformare la creazione delle Poste spa in una mera operazione di facciata;

se il sistema per portare la società per azioni al pareggio di bilancio risulti conforme rispetto alle direttive europee in fase di approvazione;

se il sistema per portare la società per azione al pareggio di bilancio risulti compatibile con l'introduzione dell'Euro prevista per il 1999.

(4-08734)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni è stata attuata a partire dal 28 febbraio 1998.

I nuovi vertici aziendali hanno successivamente messo a punto il piano di impresa 1998-2002 – approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998 – nel quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, in linea con quanto indicato dal Governo nella direttiva 14 novembre 1997.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

FLORINO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'Ischia calcio è stata estromessa dal campionato nazionale di C1 con il ripescaggio della AC Palermo retrocessa in C2;

che la vicenda non proprio sportiva penalizza una società ed una comunità che si è sempre distinta nella storia del suo sodalizio;

che inquietanti episodi avvenuti prima e dopo la mancata iscrizione con una copertura fidejussoria rivelatasi inesistente possono far ritenere che quanto accaduto sia stato deliberatamente voluto;

che oggi 15 settembre 1998 sul giornale «Il Golfo» viene riportato un articolo a firma del direttore responsabile dottor Domenico Di Meglio, con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore Lucio Varriale il 17 giugno 1998 in cui si afferma che «ad Ischia qualcuno sta trattando per cedere il titolo dell'Ischia al Palermo per un miliardo» per cui la vicenda dagli inquietanti risvolti si tramuta in una congiura perpetrata e realizzata ai danni della Società Ischia Calcio e della sua comunità,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivarsi per conoscere i motivi che hanno indotto la Lega Calcio prima e la Covisoc dopo a non esperire tutte le indagini per accertare in tempi brevi le varie operazioni, ivi compresa la fidejussione falsa per poter consentire alla società Ischia calcio con un nuovo gruppo di azionisti di iscrivere la stessa prima della decadenza dei termini;

se non si ritenga di far avviare dall'ufficio federale preposto una indagine per accertare eventuali illeciti commessi.

(4-12254)

(15 settembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto segue.

Circa la non ammissione dell'Associazione sportiva Ischia Isolaverde al campionato di serie C1, la Federazione italiana giuoco calcio ha evidenziato che la suddetta società calcistica ha inoltrato ricorso, corredato di documentazione, nell'ultimo giorno utile per la presentazione, ed ha precisato che l'esclusione dalla serie C1 è stata determinata:

dal mancato ripianamento delle perdite di bilancio, secondo le modalità richieste dalla Federcalcio;

dal mancato ripristino del rapporto ricavi/indebitamento, atteso che detta operazione è stata garantita da due fidejussioni bancarie risultate false;

dalla presentazione di una terza fidejussione bancaria di lire 400.000.000 richiesta per garantire le obbligazioni federali e sportive della stagione 1998-1999, risultata anch'essa falsa.

In base a quanto rappresentato dalla Federazione, la decisione assunta dal consiglio federale del 30 luglio 1998 va ascritta esclusivamente ai palesi inadempimenti della società campana.

Per quanto riguarda le inchieste federali, la Federazione italiana giuoco calcio ha fatto presente che le irregolarità relative alle fidejussioni bancarie sono state denunciate alla procura federale oltre che alla competente autorità penale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

MILIO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'ufficio postale di Capo d'Orlando (Messina), ubicato nella centralissima piazza Municipio, è stato ristrutturato – senza risparmio alcuno – soltanto pochissimi anni or sono;

che durante l'esecuzione dei lavori di ripristino è stato utilizzato allo scopo altro locale preso in affitto in zona alquanto distante;

che dopo l'integrale ripristino dell'ufficio i servizi postali sono stati ridistribuiti allocandovi in esso le «riscossioni» e i «pagamenti» e decentrando i servizi «pacchi» e «raccomandate» nella ex sede provvisoria rimasta attiva, con grave ed evidente disagio per gli utenti ma anche per il personale che viene comandato *ad horas* ora in uno ora nell'altro

di tali uffici, con evidente spreco di risorse di lavoro ed imponendo fastidiosi trasferimenti pluriquotidiani agli impiegati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga compatibile tale stato di fatto con i diritti di chi lavora e con le esigenze degli utenti che pagano il servizio cui accedono e quali iniziative ritenga di dover adottare allo scopo di eliminare il notevole disagio cui è sottoposto il personale, costretto a continui e improvvisi spostamenti sia nella stagione invernale che, ancor più, nella stagione estiva, anche per le difficoltà oggettive di circolazione connesse all'aumentato traffico stradale per la presenza di numerosi turisti, mentre gli utenti si vedono costretti anch'essi a spostarsi in funzione dei servizi che richiedono.

(4-12256)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la medesima società — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha riferito che risulta agli atti che fin dal 1991, al momento di programmare i lavori per la ristrutturazione dell'immobile patrimoniale di Capo d'Orlando (Messina), sito in via Roma, venne evidenziato che anche successivamente all'esecuzione dei lavori i locali non avrebbero potuto comunque ospitare tutti i servizi; si decise pertanto di suddividere i medesimi tra due immobili, separando l'attività postale da quella finanziaria.

Il considerevole numero di anni trascorsi non consente di rintracciare né di ricostruire le motivazioni in base alle quali fu operata tale scelta che escludeva la possibile alternativa di reperire un altro locale di superficie maggiore nel quale riunificare tutti i servizi: si può peraltro ipotizzare che ricerche effettuate in tal senso non abbiano sortito esito soddisfacente.

È bene precisare, comunque, che tra l'edificio di via Roma e quello preso in affitto in via Piave corre una distanza di circa 400 metri, disagio largamente compensato dall'idonea ricettività delle strutture in cui è ospitato ciascuno dei due gruppi di servizi, che previene altresì i rischi di sovraffollamento.

In ogni caso il competente direttore regionale non ha escluso la possibilità di reperire altri locali, a condizione che l'andamento dei prezzi del mercato delle locazioni immobiliari consenta di individuare una soluzione economicamente conveniente che permetta la riunificazione dei servizi ed il soddisfacimento delle aspettative riferite.

Per quanto concerne infine le esigenze di spostamento da un edificio all'altro dei dipendenti la ripetuta società ha comunicato che solo al-

cuni fra questi si alternano in seno alle due strutture, peraltro con frequenza non giornaliera, bensì quindicinale: l'unica eccezione è rappresentata dal direttore dell'agenzia che formalmente opera presso i locali patrimoniali, ma per ragioni di servizio deve spostarsi, occorrendo anche giornalmente, da una sede all'altra.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

MINARDO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – *Premesso:*

che il signor Avola Angelo abitante a Modica (Ragusa) nella via Rocciola Scrofani n. 78 ha pubblicamente denunciato che la ditta Omnitel ha iniziato, vicino alla sua abitazione, i lavori di installazione di una cabina prefabbricata che comprendono pure la posa di un traliccio di metri quaranta su cui verrà posta un'antenna di metri 8,50;

che il signor Avola Angelo è un pensionato di anni 77 affetto da grave malattia per la quale si richiedono continui cicli di trattamento chemioterapico;

che da autorevoli fondi scientifiche è stata riconosciuta la nocività delle radiazioni emanate dai campi elettromagnetici della antenna che sarà installata dalla ditta Omnitel;

che la zona interessata all'intervento è densamente abitata anche in considerazione della presenza di una scuola elementare;

che le autorità locali competenti in modo molto superficiale hanno rilasciato apposita concessione edilizia senza richiedere fra l'altro il parere dell'ufficiale sanitario;

che la ditta Omnitel con artifici di carattere tecnico pare abbia indotto in errore gli uffici comunali,

si chiede di sapere:

quali autorevoli provvedimenti si intenda adottare nei confronti della Omnitel spa allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza del signor Avola Angelo e dei cittadini abitanti nella zona Rocciola Scrofani di Modica;

se si intenda attivare iniziative ispettive nei confronti della Omnitel spa sulla base di quanto sopra esposto.

(4-07137)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo la società Omnitel Pronto Italia (OPI) ha riferito di aver presentato, il 15 ottobre 1996, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio-base nel comune di Modica, provvedimento che è stato rilasciato dalla competente autorità comunale il 19 marzo 1997.

Ottenuti i necessari nulla osta all'installazione dell'impianto, la società ha iniziato i lavori che sono stati immediatamente sospesi con ordinanza del sindaco che disponeva alcuni accertamenti sanitari da parte della ASL di Ragusa.

Il predetto organo sanitario, in data 25 giugno 1997, ha espresso il parere che... «i livelli dei campi elettromagnetici a cui è esposta la popolazione a seguito della installazione delle antenne radio base dei sistemi di telefonia cellulare sono tali da escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di rischio di esposizione acuta»... e che «non esistono per tali campi evidenze scientifiche di effetti sanitari a lungo termine da esposizione cronica».

Per quanto sopra rappresentato la ASL ha ritenuto di rassicurare il sindaco «sui possibili effetti sulla salute della popolazione» pur non escludendo... «la concreta e probabilmente doverosa possibilità di richiedere al gestore delle antenne radio base una misurazione della intensità di potenza».

La società OPI ha pertanto ripreso i lavori in data 1° dicembre 1998, ma il giorno 16 dello stesso mese il sindaco di Modica ha emesso una nuova ordinanza di sospensione dei lavori a tempo indeterminato per cui non si è proceduto alla realizzazione dell'impianto in questione.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità* – Premesso:

che nella scorsa primavera i genitori della scuola elementare di via Manzoni di Cernusco sul Naviglio (Milano) vennero casualmente a conoscenza della decisione assunta dal comune in merito all'installazione di una antenna per la telefonia cellulare nei pressi della scuola e della concessione dei locali del sottotetto per le relative apparecchiature;

che tale decisione fu approvata dalla direzione e dal consiglio di circolo in cambio di una somma che sembrerebbe ammontare a 80 milioni da utilizzare per diversi interventi;

che nell'atto di delibera della giunta comunale di Cernusco sul Naviglio del 15 maggio 1997, relativo all'autorizzazione alla Telecom ad utilizzare il locale del sottotetto della scuola elementare di via Manzoni, si legge:

«... 3) di introitare la somma di lire 95.000.000 quale *una tantum* al capitolo 437/00 del bilancio 1997 acc. n. 44878 (segue all'articolo seguente la suddivisione delle entrate suddivise anno per anno, dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 2006);

che la mobilitazione dei genitori contro l'installazione della sopra citata antenna è sfociata nella creazione di un comitato spontaneo ed, in

seguito, veniva loro comunicato che le apparecchiature non sarebbero state più installate nella scuola e che i lavori che si stavano svolgendo nel solaio riguardavano alcune infiltrazioni d'acqua, anche se in data 2 febbraio 1998 la «Gazzetta della Martesana» riportava un articolo intitolato: «Antennone Telecom: fuggati gli ultimi dubbi. Arriva il sì decisivo»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, come per altri numerosissimi casi, che debba valere il principio cautelativo da tempo affermato dall'Organizzazione mondiale della sanità, in base al quale, nel campo della salute pubblica e dell'ambiente, deve essere rispettato il criterio secondo cui non si deve attendere che la scienza dimostri a posteriori gli effetti nocivi dell'esposizione ai vari agenti morbosi o sospetti tali ma che l'individuazione dei valori di accettabilità deve essere fatta entro i limiti di assoluta sicurezza che non comportino anche soltanto un rischio ipotetico;

se non si reputi che le motivazioni che hanno portato la giunta comunale di Cernusco sul Naviglio a consentire questa installazione non siano state soprattutto conseguenti ad un evidente beneficio economico, non considerando un'altra «ricchezza», a vantaggio di ogni comunità la salute dei cittadini;

se non si ritenga, inoltre, che sia da sollecitare la revisione di tale decisione, tenendo, tra le altre cose, in debita considerazione l'ordine del giorno presentato e votato dal Senato che impegna il Governo, in assenza di certezze sulla nocività e rischi derivanti dall'esposizione ad onde elettromagnetiche, a procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini, in particolare se minori, e a provvedere affinché non vengano collocate stazioni-radio base per telefonia cellulare nelle vicinanze di strutture scolastiche o comunque destinate a bambini e ragazzi.

(4-09686)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'eventuale pericolosità dell'antenna per telefonia cellulare collocata presso la torre dell'acquedotto comunale nelle vicinanze della scuola elementare di via Manzoni a Cernusco sul Naviglio è stata valutata dai competenti organi del servizio sanitario regionale sia preventivamente nel settembre 1997, in sede di rilascio alla Telecom Italia Mobile della concessione edilizia da parte del comune, per la quale è stato richiesto il parere igienico – sanitario di competenza della ex azienda USL n. 27, sia dopo l'installazione della antenna, nella primavera del 1998, su richiesta della direzione didattica della scuola elementare.

I valori di campo elettromagnetico riscontrati in tutti i punti esaminati nell'area della scuola sono stati confrontati, in assenza di normativa nazionale, con i limiti di esposizione della popolazione alle radiofrequenze indicati dalla normativa europea CENELEC del 1995, pubblicata

in Italia come norma CEI 50166-2, e sono risultati ampiamente inferiori.

È noto del resto, e verificato dalle misure condotte dalle ASL lombarde, che gli impianti per telefonia mobile, tutti sostanzialmente simili tra loro, anche in condizioni di massimo carico generano intensità di campi elettromagnetici che diminuiscono al di sotto dei limiti raccomandati a livello internazionale nel raggio di pochi metri dagli impianti.

Tali limiti di esposizione sono protettivi nei confronti degli effetti acuti, che risultano sufficientemente noti a causa delle conseguenze di tipo sanitario verificate su lavoratori che operano in ambienti di lavoro nei quali i campi elettromagnetici sono impiegati (radiotelecomunicazioni, industria del legno, della plastica, eccetera); è pertanto stato possibile ricavare una base scientifica adeguata a definire, sia per i lavoratori che per la popolazione, dei limiti di esposizione distinti in base alla frequenza dei campi in esame.

Per quanto concerne invece gli effetti a lungo termine dovuti ad esposizione cronica, cui sono certamente riferite le preoccupazioni dei genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare di Cernusco sul Naviglio, il livello delle conoscenze non è altrettanto completo e soprattutto non è tale da ricavare dei criteri di tutela che abbiano un fondamento scientifico certo.

Gli studi di vario tipo e dimensione condotti negli ultimi vent'anni hanno infatti condotto a conclusioni spesso contrastanti.

Inoltre è necessario tener conto che nel caso dei campi elettromagnetici a bassa frequenza (0-10 kHz) vi sono state effettivamente indicazioni di una possibile associazione tra esposizione e leucemia infantile, mentre nel caso di campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) non risulta che ciò sia accaduto, con riferimento alle frequenze (circa 900 MHz) ed alle intensità di campo irradiate dagli impianti per telefonia cellulare.

Ciò premesso, si osserva che il principio di «cautela» auspicato è stato ampiamente rispettato nella predisposizione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1988 – che reca le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Invero, il provvedimento in parola, nello stabilire i limiti di tollerabilità, ha tenuto conto che i valori oggi indicati nelle linee guida dell'ICNIRP si riferiscono agli effetti «certi» e cioè a quelli cosiddetti acuti, determinati nel breve termine, da innalzamento della temperatura nei tessuti e da *shock* elettrici; pertanto, atteso che le stesse linee-guida pongono l'attenzione su effetti a lungo termine dovuti ad altro tipo di interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, per i quali la ricerca non è ancora sufficientemente avanzata da poter suggerire dei limiti ma ha tuttavia già acquisito sufficiente certezza della loro esistenza, è stato adottato un criterio cautelativo e sono stati stabiliti valori si-

gnificativamente inferiori a quelli suggeriti dall'ICNIRP per gli effetti acuti.

Stando ai dati forniti dalla competente ASL, i valori rilevati nel cortile della scuola elementare di Cernusco sul Naviglio sono inferiori anche ai suddetti valori, per cui non sembrano esistere i presupposti per ipotizzare una modifica della situazione.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

SEMENZATO. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che in via di Tor Pagnotta a Roma, presso un edificio della società Telecom Italia spa è sito un ripetitore per la telefonia mobile;

che il ripetitore in questione dista circa 100 metri da una sede del Ministero delle finanze sita in via Mario Carucci, 131;

che nella sede del Ministero delle finanze lavorano circa 4.000 dipendenti;

che molti dipendenti da qualche tempo lamentano disturbi di vario genere tra cui mal di testa, vertigini, nausea, difficoltà di concentrazione, eccetera;

considerato:

che numerosi studi certificano oramai la pericolosità delle onde e dei campi magnetici ed elettromagnetici;

che nella legge, di istituzione dell'autorità per le telecomunicazioni, approvata recentemente viene stabilito che il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore della sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, determina i limiti massimi di esposizione;

che non essendo ancora nominata l'autorità per le telecomunicazioni, tale normativa non è ancora operativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri competenti non ritengano opportuno disporre un accertamento tecnico e sanitario per verificare il livello di emissioni cui sono sottoposti i dipendenti della sede del Ministero delle finanze sita in via Carucci;

se non ritengano opportuno verificare se le sintomatologie riscontrate dai rappresentanti sindacali per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro siano connesse al ripetitore Telecom;

se non ritengano opportuno informare i dipendenti in questione in riferimento ai rischi per la salute connessi alle emissioni elettromagnetiche;

se non ritengano opportuno intervenire presso la società Telecom Italia per una diversa collocazione delle antenne in questione.

(4-08069)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che i competenti organi di questo Ministero hanno partecipato ad un gruppo di lavoro interministeriale (comunicazioni, ambiente, sanità), allo scopo di esaminare e formulare osservazioni sulla proposta di raccomandazione relativa alla limitazione delle esposizioni delle popolazioni ai campi elettromagnetici, predisposta dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 giugno 1998.

In esito a tali lavori è stato emanato il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998 – che reca norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

In particolare, nel provvedimento in parola, nello stabilire i limiti di tollerabilità, si è tenuto conto che i valori oggi indicati nelle linee-guida della Commissione interministeriale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) si riferiscono agli effetti «certi» e cioè a quelli cosiddetti acuti, determinati nel breve termine da innalzamento della temperatura nei tessuti e da *shock* elettrici; pertanto, atteso che le stesse linee-guida pongono l'attenzione su effetti a lungo termine dovuti ad altro tipo di interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, per i quali ancora la ricerca non è sufficientemente avanzata da poter suggerire dei limiti, ma ha tuttavia già acquisito una relativa certezza della loro esistenza, è stato adottato un criterio cautelativo e sono stati stabiliti valori significativamente inferiori a quelli suggeriti dall'ICNIRP per gli effetti acuti.

Nella medesima ottica di tutela della salute è stata, infine, sollecitata l'adozione di tutte le possibili misure offerte dalla tecnologia per la minimizzazione del livello di campo elettromagnetico emesso nel corso dell'esercizio di apparati radio.

Ciò premesso si significa che le misurazioni effettuate al fine di verificare la potenza di emissione dell'impianto di telecomunicazioni sito in via Mario Carucci 71, nei pressi di una sede del Ministero delle finanze, hanno evidenziato un valore di campo elettromagnetico variabile, nei vari punti di misura, da un minimo di 2,5 ed un massimo di 4,5 V/m che risultano, pertanto, notevolmente inferiori al limite di 6V/m fissato nel decreto n. 381/98 citato.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

SERVELLO, PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che stanno giungendo numerose critiche da tutto il mondo nei confronti del già responsabile stampa dell'Ulivo, ora direttore editoriale di Rai International, dottor Roberto Morrione;

constatata l'epurazione in atto nella redazione giornalistica Rai International, nei cui posti chiave vengono inseriti solo elementi di sicura fede pidiessina,

si chiede di sapere:

da chi fosse composta la delegazione che ha partecipato al recente viaggio in Cina guidata dal dottor Morrione;

a quale titolo i singoli abbiano partecipato e quanto sia costato il tutto all'azienda.

(4-09215)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha anzitutto precisato che alcune critiche nei confronti del direttore di RAI International sono state mosse da rappresentanti di Comites, nell'ambito di un dialogo e di un civile confronto sui contenuti della programmazione, in occasione di numerosi incontri del direttore e dei suoi collaboratori con il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), i Comites (Comitati italiani all'estero), le comunità delle diverse aree geografiche raggiunte dai programmi di RAI International.

A queste critiche, ha riferito la concessionaria, il direttore di RAI International ha risposto presso la sede parlamentare della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 9 dicembre 1997 e presso la Commissione di indagine sulla condizione degli italiani all'estero, dinanzi alla Commissione esteri della Camera, in data 15 gennaio 1998, precisando che, in ambedue i casi, i presidenti delle citate Commissioni hanno ritenuto esaurienti le relazioni del direttore, esprimendo la loro soddisfazione.

In merito alla presunta «epurazione» attuata presso la redazione giornalistica di RAI International, la medesima RAI ha specificato che è stata posta in essere una riorganizzazione sulla base dei poteri attribuiti al direttore di testata dal contratto di lavoro, con decisioni preventivamente discusse con le rappresentanze sindacali e regolarmente sottoposte all'esame e alla discussione dell'assemblea dei redattori.

Quanto alla domanda relativa al numero dei componenti la delegazione che ha partecipato, dal 25 novembre al 2 dicembre 1997, alla fiera «Italia in Cina», la ripetuta RAI ha ritenuto opportuno precisare che RAI International è stata invitata dall'Istituto del commercio estero a partecipare a tale manifestazione sia come presenza nello *stand* dell'IRI,

sia come promotrice di eventi televisivi e culturali, per promuovere il rilancio della impresa e del commercio italiano nel paese asiatico.

Per RAI International l'avvenimento ha assunto una particolare rilevanza in quanto è risultato concomitante con l'avvio di uno specifico canale televisivo e radiofonico sull'Asia, attraverso il *bouquet* dei *broadcaster* pubblici europei che operano con il satellite Asiasat 2; la programmazione del canale, 24 ore al giorno, è partita infatti il 23 novembre 1997 ed è già visibile in tutta l'Asia e in particolare in Cina.

RAI International è stata, pertanto, protagonista di una triplice missione in Cina e la partecipazione alla fiera «Italia in Cina» ne ha costituito il punto di partenza.

In quell'occasione, infatti, è stato possibile svolgere la promozione del nuovo canale audiovisivo, appoggiare l'Istituto del commercio estero e l'impresa italiana presente alla manifestazione con la gestione di eventi televisivi e culturali nonché rappresentare il servizio pubblico radiotelevisivo per costruire progetti di coproduzione futura e di collaborazione con il sistema audiovisivo cinese.

Nell'ambito della fiera è stato costruito e gestito un padiglione di RAI International, all'interno di quello dell'IRI, con visione e distribuzione di materiali audiovisivi e stampati. Sono stati inoltre organizzati incontri con la dirigenza e i diversi settori dell'ICE, con imprenditori pubblici e privati delle delegazioni industriali, con rappresentanti delle istituzioni regionali presenti. Si sono svolti colloqui con l'ambasciata e l'Istituto di cultura italiana a Pechino, nonché con imprenditori privati da tempo impegnati in Cina.

Quanto agli eventi televisivi, la RAI International ha organizzato ed effettuato le riprese, in collaborazione con la Beijing TV che ha ritrasmesso nell'area di Pechino (100 milioni di persone), di due serate televisive che si sono tenute a Pechino il 25 novembre 1997 (concerto dei Solisti veneti e sfilata di Fendi) e il 2 dicembre 1997 (concerto di Katia Ricciarelli e di due gruppi musicali italiani).

Nell'ambito della fiera, la RAI International ha inoltre ideato una mostra di costumi storici utilizzati per «Marco Polo» e «L'ultimo imperatore».

Sempre per quanto attiene alla produzione televisiva e radiofonica, ha operato a Pechino una *équipe* giornalistica che, oltre a seguire con "reportage" e interviste quotidiane tutte le fasi dell'avvenimento economico, ha realizzato due numeri di rubrica «Azienda Italia» della durata di 30 minuti ciascuno, nonché organizzato la produzione e le riprese dei servizi giornalistici di attualità per il TG1 e il TG2.

La squadra di produzione di RAI International ha realizzato, su richieste dell'ICE, un servizio televisivo di un'ora nonché un servizio speciale di 10 minuti sull'«esercito di terracotta» della città di Xian, trasmesso il 6 dicembre nell'ambito della serata dell'UNESCO realizzata da RAI International, d'intesa con il Ministero degli esteri, in collegamento diretto da Napoli.

Nell'ambito dell'attività culturale e di collaborazione con le istituzioni cinesi, RAI International ha organizzato il seminario sulla presentazione del libro di Giuliana Berlinguer «Il Mago dell'Occidente», sulla vita e l'opera del gesuita e scienziato Matteo Ricci, figura molto nota e studiata nelle scuole cinesi. Il seminario si è svolto il 29 novembre 1997 all'Istituto italiano di cultura di Pechino con la partecipazione di numerosi professori universitari italiani e cinesi.

A fronte di questi molteplici e gravosi impegni, ha comunicato la RAI, oltre al direttore di RAI International hanno partecipato al viaggio in Cina un vice direttore, il responsabile del *marketing*, il responsabile delle fiere e due impiegate; per la parte di produzione diretta sono stati impegnati un giornalista e un produttore esecutivo, mentre le riprese sono state effettuate da un regista, un operatore e un assistente operatore, con la collaborazione di un autore dei testi ed una conduttrice delle due serate.

Il costo dell'intera operazione è stato di lire 530.000.000, a fronte del quale sono stati prodotti, insieme alla *news*, due speciali televisivi di spettacolo di 90 minuti ciascuno, uno speciale di cronaca culturale di 10 minuti, uno speciale promozionale per l'ICE di 60 minuti, la mostra dei costumi e il seminario su Matteo Ricci per complessive 6 ore di trasmissione televisiva che, in termini di mercato e di costi industriali, rappresentano un più congruo corrispettivo, per non parlare del valore culturale, promozionale ed economico indotto.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

SERVELLO, MEDURI, BORNACIN, RAGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni* – Premesso:

che, di recente, la RAI-Trade (ex Sacis), che commercializza la pubblicità per la RAI-Radiotelevisione italiana spa, ha rifiutato di mandare in onda *spot* pubblicitari del settimanale «L'Uomo qualunque», perchè ritenuti non trasmettibili in base all'articolo 7 del «Regolamento per la disciplina della pubblicità radiotelevisiva» che così recita: «La pubblicità non deve esprimere o comunque contenere valutazioni o apprezzamenti su problemi aventi natura o implicazioni di carattere ideologico, religioso, politico, sindacale, giudiziario»;

che i testi bocciati sono i seguenti:

testo 1: «Basta con questo carnevale dei partiti. Ci serve la riforma del sistema elettorale, della giustizia, del fisco, della sanità altrimenti non cambierà mai nulla. Se tu non ne puoi più della politica delle chiacchiere, leggi "L'Uomo qualunque"»;

testo 2: «Basta. Siamo stanchi di vivere come fossimo in guerra, con la delinquenza a piede libero, la prostituzione sotto casa, i sequestri all'ordine del giorno. Se anche tu...»;

che, di fatto, sulla base di un regolamento interno si è operata una censura arbitraria dell'attività giornalistica svolta da un settimanale «di politica e cultura»;

che tale censura viola la libertà di espressione e di informazione costituzionalmente tutelata e falsa la concorrenza, anch'essa normativamente tutelata,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di imporre il rispetto dei diritti violati e di evitare, per il futuro, il ripetersi di siffatti intollerabili abusi.

(4-10542)

(10 aprile 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione e non per formulare giudizi politici sulla «legittimità della pubblicità della RAI».

Si rammenta, altresì, che questo Ministero – ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa e dalla convenzione stipulata con la concessionaria RAI ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1991 – può solo intervenire in caso di superamento del «tetto» della pubblicità trasmessa senza, peraltro, avere poteri sanzionatori che la legge n. 223 del 1990 riservava al Garante per la radiodiffusione e per l'editoria e che la legge n. 249 del 1997 ha trasferito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: questo Ministero può intervenire solo se la concessionaria RAI non ottempera alla trasmissione degli *spot* pubblicitari gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La trasmissione degli altri *spot* pubblicitari è legata a scelte aziendali che possono essere contestate dal Garante della concorrenza e del mercato esclusivamente nei casi in cui il loro contenuto dovesse risultare non conforme alla legge sulla pubblicità ingannevole.

Ciò premesso, si significa che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato – ha comunicato che dello svolgimento delle operazioni e degli adempimenti connessi con la preparazione del materiale pubblicitario da diffondere per radio e televisione si occupa la società RAI Trade.

Tale ultima società ha precisato che i testi di cui è cenno nell'atto ispettivo parlamentare cui si risponde sono stati ritenuti non conformi ai principi deontologici contenuti nella norma per la realizzazione della pubblicità radiotelevisiva della RAI e contrari alla linea editoriale del servizio pubblico in materia di pubblicità.

In proposito si rammenta che la predetta Commissione parlamentare, nel temere che la pubblicità radiotelevisiva di giornali e periodici potesse trasformarsi in surrettizia propaganda politica, invitò la RAI ad escludere da tali comunicati qualsiasi riferimento ai contenuti: su tali presupposti è stata prevista una specifica norma del codice deontologico.

Il provvedimento che ha interessato la testata in questione, pertanto, è stato adottato nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, recepite nel deontologico di RAI Trade.

Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del contratto di servizio stipulato tra questo Ministero e la RAI essi stabiliscono i criteri cui la medesima società deve attenersi nella scelta dei programmi da trasmettere e non sono, quindi, riferibili alla «pubblicità commerciale» che è regolata da specifiche norme.

Nel caso in esame, pertanto, il committente della campagna promozionale del settimanale in questione è stato invitato a modificare i testi, in tempi brevissimi, per poter mandare in onda i comunicati a partire dal 6 marzo 1998.

In merito alla presunta limitazione dei diritti di libertà degli inserzionisti, RAI Trade ha poi richiamato gli orientamenti della Corte costituzionale, secondo i quali «la netta distinzione tra le manifestazioni del pensiero delle quali viene affermata la libertà da un lato, e la pubblicità commerciale della quale viene sottolineata la natura di fonte di finanziamento degli organi di informazione, dall'altro, sta ad indicare in modo inequivoco che quest'ultima è considerata una componente dell'attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'articolo 41 della Costituzione e assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi previste ai commi 2 e 3...».

Ciò stante la medesima RAI Trade, nel sottolineare di non avere operato «censura alla libertà di stampa», ha precisato di aver proposto, per la campagna promozionale della testata «L'uomo qualunque», testi alternativi ma di pari efficacia.

La nuova versione dei comunicati è pervenuta alla concessionaria il 4 marzo, per cui il giorno 6 marzo 1998 è regolarmente iniziata la campagna di pubblicità radiofonica in questione come previsto dagli accordi commerciali intercorsi con la SIPRA.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

SPERONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere quali iniziative si intenda adottare perchè nelle trasmissioni della radiote-

levisione di Stato la provincia del Verbano Cusio Ossola venga indicata con la corretta denominazione e non, erroneamente, come provincia di Verbania.

(4-06759)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato, ha comunicato che la redazione regionale per il Piemonte è sempre stata attenta a citare la provincia di Verbano-Cusio-Ossola nella maniera esatta.

La concessionaria, poichè può essersi verificato che in alcuni servizi nazionali l'ente locale in questione sia stato indicato in maniera semplificata, seppure inesatta, come provincia di Verbania, ha assicurato che sarà ricordato ai responsabili dei suddetti servizi di usare la denominazione corretta.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(13 febbraio 1999)

VIVIANI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il comune di Verona ha affidato, mediante semplice convenzione, la gestione delle piscine, olimpica e coperta, del Centro Conti di via Coll. Galliano alla Federazione italiana nuoto (FIN), aderente al CONI, per la durata di 12 anni;

che la convenzione suddetta prevede, tra l'altro, che il comune di Verona si assuma l'onere della ristrutturazione della piscina coperta, il cui costo è di circa 4 miliardi, eroghi alla FIN-CONI un contributo annuo di lire 360 milioni per tutta la durata della convenzione e si accolli gli oneri della manutenzione straordinaria degli impianti;

che la medesima convenzione prevede inoltre che, per la gestione degli impianti, la FIN-CONI possa avvalersi di società sportive, privilegiando così, in contraddizione con le sue finalità istituzionali di promozione dell'attività agonistica, una società rispetto ad altre, non essendo prevista alcuna gara pubblica per l'aggiudicazione del servizio;

che in seguito a tale situazione alcune società sportive locali, escluse dalla gestione, saranno in seria difficoltà e probabilmente costrette a cessare l'attività, a causa dei costi che dovranno sostenere per l'accesso agli spazi d'acqua;

che l'impegno della FIN-CONI di creare a Verona un centro federale appare, nel testo della convenzione, del tutto generico e lasciato solamente alle buone intenzioni;

che la trattativa, per il comune di Verona, è stata condotta dall'assessore allo sport signor Camillo Cametti, che risulta essere anche dirigente della FIN-CONI,

si chiede di sapere:

se corrisponda agli scopi istituzionali della FIN-CONI la gestione di impianti sportivi, peraltro tramite interposta società con evidenti effetti discriminatori nei confronti di altre società sportive del settore;

quali garanzie di trasparenza negoziale e di correttezza gestionale del centro natatorio consenta la suddetta convenzione tra il comune di Verona e la FIN-CONI;

se le suddette modalità di gestione degli impianti natatori siano coerenti con gli indirizzi della FIN e del CONI viste anche le recenti irregolarità segnalate dalla magistratura per altri centri nuoto nel paese.

(4-11065)

(26 maggio 1998)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione italiana nuoto, si fa presente quanto segue.

La Federazione italiana nuoto ha precisato che l'articolo 1 dello statuto federale prevede la possibilità di svolgere attività di promozione, organizzazione e diffusione dello sport del nuoto anche mediante il potenziamento dell'impiantistica sportiva nel territorio. Il successivo articolo 13 del medesimo statuto consente al consiglio federale di deliberare su convenzioni per la gestione degli impianti natatori pubblici o privati, al fine di facilitare lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Ciò consente alla Federazione italiana nuoto di sottoscrivere convenzioni per la gestione degli impianti sportivi avvalendosi della collaborazione di proprie società sportive affiliate. La Federazione, in proposito, evidenzia che tali collaborazioni non determinano un appalto di servizi ma si realizzano quali attività di supporto da parte di società sportive locali, atteso che l'espletamento dei servizi concessi rimangono unitariamente in capo alla Federazione stessa.

Nella fattispecie, secondo la Federazione italiana nuoto, non si è trattato dell'affidamento di un appalto di servizi ma è stata designata una società locale affiliata ai fini di una qualificata collaborazione per la realizzazione dei servizi. Sono previste, comunque, dalla Federazione, clausole di salvaguardia a favore di società ed altri enti sportivi per lo svolgimento della loro attività negli impianti da essa gestiti.

Riguardo alla richiesta di conoscere quali garanzie di trasparenza negoziale e di correttezza gestionale del centro natatorio prevedeva la convenzione tra il comune di Verona e la Federazione italiana nuoto-

CONI, da quanto risulta, la convenzione medesima contiene specifiche previsioni contrattuali al riguardo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che in relazione alla riforma dello Stato sociale è di attualità il dibattito relativo ai privilegi dei parlamentari, come sollecitato dal Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, e che questa armonizzazione deve però riguardare tutte le categorie dello Stato e gli enti dello stesso, l'interrogante chiede di sapere quale sia l'ammontare degli emolumenti:

del presidente del CONI (anno 1996 e previsione per il 1997);

del segretario generale del CONI (anno 1996 e previsione per il 1997);

dei due vice presidenti del CONI (anno 1996 e previsione per il 1997);

dei sei membri della giunta esecutiva (anno 1996 e previsione per il 1997);

dei 39 presidenti componenti del consiglio nazionale delle federazioni sportive nazionali (anno 1996 e previsione per il 1997);

rimborsi spese dei seguenti presidenti di federazioni sportive internazionali: Primo Nebiolo, Aldo Notari, Bruno Grandi, Ottavio Cinquanta, Sergio Orsi (anno 1996 e previsione per il 1997);

dei presidenti delle federazioni sportive nazionali (anno 1996 e previsione per il 1997) i presidenti delle federazioni sportive nazionali percepiscono due emolumenti, uno in qualità di componenti del consiglio nazionale, l'altro in qualità di presidente di federazione sportiva nazionale.

(4-05756)

(13 maggio 1997)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in relazione alla riforma dello stato sociale è di attualità il dibattito relativo ai privilegi dei parlamentari, come sollecitato dal Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, e che questa armonizzazione deve però riguardare tutte le categorie dello Stato e gli enti dello stesso, l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'ammontare degli emolumenti:

del presidente del CONI (anno 1996-97 e previsione per il 1998);

del segretario generale del CONI (anno 1996-97 e previsione per il 1998);

dei due vice presidenti del CONI (anno 1996-97 e previsione per il 1998);

dei sei membri della giunta esecutiva (anno 1996-97 e previsione per il 1998);

dei 39 presidenti componenti del consiglio nazionale delle federazioni sportive nazionali (anno 1996-97 e previsione per il 1998);

quali siano i rimborsi spese dei presidenti di federazioni sportive internazionali Primo Nebbiolo, Aldo Notari, Bruno Grandi, Ottavio Cinquanta, Sergio Orsi (anno 1996-1997 e previsione per il 1998) e dei presidenti delle federazioni sportive nazionali (anno 1996 e 1997 e previsione per il 1998); si fa presente che i presidenti delle federazioni sportive nazionali percepiscono due emolumenti, uno in qualità di componenti del consiglio nazionale, l'altro in qualità di presidente di federazione sportiva nazionale;

si chiede infine quali siano le ragioni della mancata risposta all'interrogazione 4-05756 del 13 maggio 1997.

(4-10863)

(11 maggio 1998)

RISPOSTA (*). - In relazione alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni fornite del CONI, si fa presente quanto segue.

In base al decreto del Ministero del turismo del 26 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1980, al presidente del CONI spetta un compenso annuo lordo pari al trattamento economico iniziale del segretario generale, maggiorato del 20 per cento.

Il compenso annuo lordo spettante ai vice presidenti è invece pari al 40 per cento del compenso annuo lordo fissato per il presidente.

Il trattamento economico annuo del segretario generale è commisurato a quello stabilito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, per il direttore generale dell'INPS. Con l'ultimo decreto emanato in data 7 agosto 1997 si è provveduto ad aggiornare la misura del trattamento economico del direttore generale dell'INPS.

Per effetto del suddetto provvedimento il trattamento economico annuo lordo del segretario generale del CONI, in conformità a quanto previsto per il direttore generale dell'INPS con decreto del Ministro delegato per lo sport di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 luglio 1998 è stato determinato in una parte fissa di lire 200.000.000 ed in una variabile, compresa tra il 10 e il 30 per cento della parte fissa, da determinare annualmente e con decorrenza dal 1° gennaio 1996, oltre

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

all'indennità integrativa speciale nella misura prevista per il dirigente generale B delle amministrazioni dello Stato. Attesa la decorrenza retroattiva del provvedimento, si è posta per l'ente la necessità di dare corso al conguaglio con il trattamento economico corrisposto negli anni precedenti.

Nel 1996, al segretario generale del CONI sono stati corrisposti:

- lire 158.265.320 per stipendi;
- lire 17.286.009 per indennità integrativa speciale;
- lire 2.250.000 per gettoni di presenza.

Nel 1997, in base al precedente decreto del 19 ottobre 1993 del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, circa il trattamento economico del direttore generale dell'INPS:

- Lire 170.000.000 per stipendi;
- Lire 17.286.009 per indennità integrativa speciale.

Al presidente e ai vice presidenti sono stati corrisposti gli emolumenti in base alle percentuali fissate dal succitato decreto del Ministero del turismo, con riferimento al trattamento economico del segretario generale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 per i componenti del consiglio nazionale del CONI è stato fissato un compenso annuo lordo di lire 5.000.000, mentre ai componenti della giunta esecutiva è stato conferito un compenso di lire 7.500.000.

Per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali è stato stabilito un gettone di presenza di lire 125.000 lordo, per giornata di presenza.

Gli emolumenti di cui sopra sono stati aggiornati, con decreto 22 dicembre 1998, come segue:

- membri del consiglio nazionale lire 12.000.000 annue lorde;
- membri della giunta esecutiva: lire 16.000.000 annue lorde;
- gettone di presenza: lire 200.000 lorde.

Non risulta siano previsti, per i presidenti delle Federazioni, ulteriori emolumenti oltre quelli percepiti nelle funzioni di componenti del consiglio nazionale del CONI, salvo un gettone di partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione federali, nel caso in cui lo stesso organo di amministrazione lo abbia deliberato, in conformità alle direttive del CONI, in misura non superiore al gettone conferito ai componenti degli organi di amministrazione del CONI.

Per quanto concerne i rimborsi spese ai presidenti di federazioni sportive internazionali, il CONI precisa che la giunta esecutiva, nella riunione del 26 luglio 1994, su invito del dottor Primo Nebiolo, allora presidente della Commissione di studio attività internazionale, ha deliberato il trasferimento di fondi alle federazioni sportive nazionali, in relazione agli oneri realmente sostenuti per la partecipazione di dirigenti italiani all'attività degli organismi internazionali. Con delibera della

giunta esecutiva n. 1242 del 18 novembre 1997 furono trasferiti, per l'anno 1996, lire 25.000.000 alla federazione italiana baseball softball per il presidente Aldo Notari e lire 14.200.000 alla Federazione ginnastica d'Italia per il presidente Bruno Grandi. Le Federazioni FIDAL, ghiaccio e canoa kayak non hanno richiesto assegnazione di fondi per i rispettivi presidenti Primo Nebiolo, Ottavio Cinquanta e Sergio Orsi. Per l'anno 1997 non è stato ancora effettuato il trasferimento di fondi alle Federazioni sportive nazionali.

Si fa presente, infine, per quanto concerne la mancata risposta all'interrogazione 4-05756, di contenuto identico a quelle oggetto della presente nota, che l'acquisizione degli elementi di informazione ha richiesto del tempo, anche in relazione agli aggiornamenti degli emolumenti e dei compensi di cui trattasi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 20 dicembre 1994 e 4 gennaio 1995 il presidente della Federation international de gymnastique, Juri Titov, e il presidente della International aerobic federation, Koichi Konishi, hanno firmato un documento intitolato «*FIG and IAF Summary of preliminary agreement for cooperation*» e che nel documento, in particolare al paragrafo 4 «*Campionato del Mondo FIG '95*», lettere A e B si legge quanto segue:

«A. La FIG autorizzerà le federazioni ad essa affiliate ad iscrivere due squadre per nazione al fine di facilitare gli affiliati alla IAF nel partecipare al Campionato del mondo '95. La FIG concorda che essa debba raccomandare a ciascuno dei propri rispettivi affiliati nazionali di utilizzare di fatto questa opportunità per includere i campioni IAF nei loro rispettivi paesi;

B. La FIG concorda che essa debba fortemente raccomandare ai propri rispettivi affiliati nazionali di cooperare con il rispettivo affiliato alla IAF dello stesso paese e raccomanderà di offrire il primo diritto di opportunità alla IAF»;

che, osservato che l'accordo intercorso tra la FIG e la IAF è stato susseguentemente rinnovato fino al 2000 e rilevato che il «*Campionato del mondo FIG '97*» si terrà a Perth il 31 maggio 1997, gli atleti Giuseppe Napoleone, Giovanna Napoleone, Anna Maria Carone, tesserati alla FIAeF (Federazione italiana aerobica e fitness) – federazione nazionale affiliata alla IAF – si sono visti rifiutare dalla Federazione ginnastica d'Italia (FGd'I) l'iscrizione al suddetto Campionato del mondo, perchè non avevano potuto partecipare alla fase interregionale di qualificazione alle finali del Campionato italiano FGd'I 1997, e che la

FGd'I non ha voluto prendere in considerazione la circostanza che in concomitanza della fase interregionale del Campionato FGd'I svoltasi a Roma il 12 e 13 aprile 1997 gli stessi stavano gareggiando alla «Suzuki world cup 1997» organizzata dalla IAF a Tokyo nei medesimi giorni 12 e 13 aprile;

che la Federazione ginnastica d'Italia era al corrente che a Tokyo si sarebbe svolta la «Suzuki world cup 1997» nei giorni 12 e 13 aprile e che quindi nello spirito dell'accordo sottoscritto la FGd'I avrebbe dovuto o spostare le date della propria manifestazione oppure consentire l'accesso alle finali senza passare attraverso la fase interregionale, e che alla «Suzuki World Cup 1997» i suindicati atleti hanno ottenuto una medaglia d'argento (Giuseppe Napoleone, categoria singolo maschile) una medaglia di bronzo (Giuseppe e Giovanna Napoleone, categoria coppia) ed un decimo posto (Anna Maria Carone, categoria singolo femminile); considerato che l'ostracismo da parte della FGd'I deriverebbe da una incomprensione tra il presidente della FGd'I, professor Bruno Grandi, e il presidente della FIAeF, Paolo Adami, per cui il professor Grandi non ha inteso rispettare gli accordi internazionali che prevedono l'iscrizione al «Campionato del mondo FIG '97» di due squadre per nazione «al fine di facilitare gli affiliati alla IAF»,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche attraverso il CIO e suo presidente Juan Antonio Samaranch, e se non intenda chiarire una volta per tutti gli aspetti monopolistici del CONI.

(4-05834)

(14 maggio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la Federazione italiana aerobica e fitness (FIAeF), con decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1997 (e successivo del 21 gennaio 1998), è stata autorizzata ad organizzare corsi di aggiornamento per il personale docente di educazione fisica (scuola secondaria di primo e secondo grado) nelle materia dell'aerobica e del fitness;

che la Federazione ginnastica d'Italia (FGI) ha proposto ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero della pubblica istruzione e nei confronti della FIAeF (controinteressato il CONI) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto 24 novembre 1997; l'atto è stato notificato alle parti in data 19 marzo 1998;

che il ricorso della FGI lede gli interessi della FIAeF quale concorrente della stessa FGI nel settore dell'aerobica e del fitness e rileva agli effetti dell'infrazione agli articoli 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3 (abuso di posizione dominante) della legge n. 287 del 1990;

che nell'atto del ricorso della FGI si rilevano le seguenti affermazioni che integrano l'infrazione agli articoli 2 e 3:

«In data 12 marzo 1997, tra il CONI e il Ministero della pubblica istruzione è stato sottoscritto un protocollo di intesa volto alla realizzazione di iniziative comuni in materia di aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado. Invero qualsiasi iniziativa volta all'aggiornamento del personale docente nelle discipline sportive doveva essere concordata, in forza dell'accordo pubblico, con il CONI il quale invece non è stato neanche informato; informativa, viceversa, necessaria visto che sussisteva e sussiste tutt'ora un precedente protocollo con l'ente sportivo in forza del quale quest'ultimo è titolare esclusivo del diritto di realizzare, di concerto con il Ministero, iniziative di aggiornamento del personale. Ma, a parte ciò, violazione ancor più grave è data dal fatto che la FIAeF non è neanche un organo del CONI non essendo – ripetesi – mai stata riconosciuta la FIAeF, contrariamente alla FGI, come una federazione sportiva appartenente al CONI *ex* articolo 5, comma 2, della legge istitutiva più volte citata. Di talchè nell'ambito del CONI e in attuazione del protocollo d'intesa vigente tra l'ente sportivo pubblico e l'amministrazione scolastica l'unico soggetto legittimato a promuovere, propagandare, organizzare e disciplinare l'attività ginnastica anche nel settore dell'aerobica, e tanto più se finalizzata all'aggiornamento del personale docente scolastico, era ed è soltanto la FGI. Da un lato infatti l'amministrazione scolastica, con il *placet* del Vicepresidente del Consiglio, sottoscrive con il CONI un protocollo d'intesa di rilievo pubblico volto anche alla realizzazione in comune di «iniziative di aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado ...», dall'altro, in palese violazione del protocollo, autorizza soggetti estranei alla organizzazione sportiva ufficiale a porre in essere iniziative di aggiornamento del personale docente rientrante nel protocollo medesimo.

L'amministrazione della Pubblica istruzione non ha tenuto presente che il protocollo d'intesa è stato sottoscritto nel preminente interesse pubblico in quanto, all'epoca, la pubblica amministrazione ha ritenuto che una piena collaborazione con l'ente preposto allo sport in Italia garantisca in modo migliore, più efficiente ed efficace l'attività sportiva e di aggiornamento del personale scolastico ... Sussiste, dunque, un evidente contrasto del provvedimento impugnato con il pubblico interesse poichè l'autorizzazione rilasciata a soggetto diverso ed estraneo al CONI viene a cancellare bruscamente rapporti consolidati e le positive esperienze già acquisite e costituenti patrimonio comune delle parti. Inoltre la violazione della direttiva in questione emerge anche dal fatto che i corsi autorizzati, come risulta dal titolo riportato nel provvedimento impugnato, sono finalizzati alla 'introduzione nelle scuole della aerobica, del fitness ..." per cui non presentano neanche sotto il profilo oggettivo le caratteristiche proprie delle iniziative di aggiornamento del personale docente che, come noto, sono prima di tutto finalizzate all'acquisizione da parte dei corsisti di tutte quelle competenze teoriche e pratiche pro-

prie delle discipline sportive e delle metodologie tecniche e non solo delle semplici nozioni introduttive. Il pregiudizio grave ed irreparabile, in caso di mancata sospensione del provvedimento, è evidente e *in re ipsa* in quanto lo svolgimento dei corsi da parte della FIAeF espropria illegittimamente il CONI e per esso la FGI delle funzioni ad esse riservate. Sotto il profilo della comparazione degli interessi che ivi si contrappongono si evidenzia che manca, con riferimento all'attività di aggiornamento in questione, la garanzia della qualità dei corsi che si vorrebbero organizzare con l'evidente pericolo per gli utenti di subire più un danno che un beneficio dai corsi con la conseguenza che sussistono anche forti dubbi sul fatto che essi possano effettivamente avvalersi degli attestati che verrebbero rilasciati»,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di riaprire l'istruttoria per infrazione degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della Federazione ginnastica d'Italia in danno della concorrente Federazione italiana aerobica e fitness;

se non si ritenga che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato debba dare una volta per tutte chiare direttive in merito.

(4-10338)

(31 marzo 1998)

RISPOSTA (*). – In relazione alle interrogazioni in oggetto, concernenti la Federazione italiana aerobica e fitness e la Federazione ginnastica d'Italia, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La FIAeF ha avanzato al CONI reiterate istanze intese ad ottenere il riconoscimento quale federazione sportiva o, in subordine, quale disciplina associata.

Il CONI ha sempre negato la possibilità di tale riconoscimento, per i seguenti motivi.

La regola 32 della Carta olimpica (punto 1.2) stabilisce che «un comitato nazionale olimpico non può riconoscere più di una federazione nazionale per ogni sport regolamentato dalla rispettiva federazione internazionale». In ogni paese vi può essere, quindi, una sola federazione per ogni sport.

La Federazione internazionale ginnastica (FIG) ha riconosciuto ufficialmente l'aerobica quale propria disciplina, con decisione assunta nel corso del congresso del 12-13 maggio 1994. Successivamente la Federazione internazionale di ginnastica ha organizzato e strutturato tale settore ed ha istituito il primo campionato del mondo a Parigi (dicembre 1995). In seguito a ciò le principali organizzazioni private internazionali hanno chiesto l'ingresso nel movimento nazionale ed il loro riconosci-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mento. La FIG sottoscriveva prima con la IAF (International aerobic federation) un atto preliminare di collaborazione ed un protocollo di cooperazione e poi, con la FISAF (Federazione italiana scuola aerobica fitness), un atto preliminare di cooperazione, specificando che la loro attività deve essere svolta in collaborazione con le federazioni nazionali e la partecipazione alle attività della FIG è consentita soltanto a seguito di iscrizione tramite la Federazione nazionale competente.

In previsione della scelta della FIG, la Federazione ginnastica d'Italia, con una serie di delibere del consiglio federale, ha strutturato un proprio settore per la ginnastica aerobica nella sezione di ginnastica generale, analogamente a quanto fatto dalla FIG stessa, ed ha firmato un protocollo di collaborazione con gli enti di promozione sportiva, anche per le attività di aerobica.

Oltre alle norme dell'ordinamento sportivo internazionale, anche gli articoli 5 della legge n. 426 del 1942 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 stabiliscono che per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione. Rientrando l'aerobica nelle discipline della Federazione ginnastica d'Italia, l'eventuale riconoscimento di una specifica federazione sportiva, secondo il CONI, contrasterebbe con le succitate disposizioni. Il CONI precisa, inoltre, che la FIAeF non può essere riconosciuta quale «disciplina associata» in quanto ciò si porrebbe in contrasto con i «principi informativi degli statuti federali», deliberati dal consiglio nazionale dell'ente, i quali stabiliscono che per ogni attività sportiva può essere riconosciuta una sola «disciplina associata» e che quest'ultima non può prevedere tra i compiti istituzionali la pratica di una specialità ricompresa in una federazione internazionale riconosciuta o meno dal CIO, se esiste nell'ordinamento del CONI la corrispondente Federazione sportiva nazionale».

La FIAeF può continuare a svolgere la propria attività, come qualsiasi altra associazione (o federazione) liberamente costituitasi, ma, per quanto sopra detto, non può ottenere il riconoscimento nell'ambito sportivo. Lo sport della ginnastica aerobica investe anche profili di carattere agonistico: sotto tale aspetto lo stesso è già inquadrato nella Federazione ginnastica d'Italia. La FIAeF, dunque, non essendo riconosciuta dal CONI, non può, secondo l'ente, rilasciare brevetti federali, vale a dire titoli professionali che attestino in modo riconosciuto un percorso formativo idoneo.

In relazione ai motivi ostativi addotti dal CONI la FIAeF ha replicato, sostenendo sostanzialmente le seguenti argomentazioni:

la FGd'I ha incluso tra i propri compiti le attività tecnico-formative e agonistiche dell'aerobica, definendole impropriamente «ginnastica aerobica», mentre quest'ultima – nella corretta accezione del termine – è caratterizzata da una «identità storico-culturale» e da una «peculiarità tecnico-agonistica» totalmente diverse.

Comunque, ove dovesse permanere l'impossibilità del riconoscimento quale disciplina associata, la stessa FIAeF ha prospettato due ulteriori soluzioni alternative:

riconoscimento, da parte della FGd'I, della aerobica quale disciplina integrante dell'attività istitutiva della Federazione;

costituzione, nell'ordinamento della FGd'I, di un comitato federale di aerobica, eletto dall'assemblea delle società che svolgono in via esclusiva attività di aerobica e fitness e che siano affiliate alla FGd'I. Il comitato dovrebbe essere dotato di autonomia amministrativa, tecnica e finanziaria ed il presidente dovrebbe partecipare con diritto di voto al consiglio federale.

In ordine a tali proposte, il CONI ha sostanzialmente mantenuto la propria posizione originaria.

La FIAeF ha riproposto il problema nell'ambito di una generale riforma dell'ordinamento sportivo, tuttora basato sulle disposizioni della legge n. 426 del 1942.

La FIAeF, con lettera del 19 dicembre 1997, inviata alla FGd'I, ha richiesto ufficialmente l'iscrizione di 7 atleti, rappresentanti della IAF Italia, al Campionato del mondo di sport aerobica FIG 1998.

Il CONI, con lettera del 30 gennaio 1998, ha rilevato che, «stante l'autonomia tecnica riconosciuta alle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, spetta all'insindacabile discrezionalità tecnica della Federazione ginnastica d'Italia l'individuazione degli atleti italiani da iscrivere ai campionati mondiali delle disciplina di propria competenza, nonchè ogni altra questione di carattere tecnico-sportivo rientrante nelle proprie attribuzioni».

È da tenere presente, altresì, che l'accordo di cooperazione, sottoscritto il 13 gennaio 1997 tra FIG e ANAC (Association of national aerobic championships worldwide) prevedeva, in merito al processo di selezione per il campionato del mondo, che la FIGd'I raccomandasse alle proprie federazioni di includervi i campioni IAF e ANAC.

Sulla questione non sembra, comunque, ipotizzabile, come sostenuto dalla FIAeF, la violazione degli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione.

L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali; l'articolo 3, a sua volta, stabilisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini; l'articolo 18, infine, stabilisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Ne consegue che non si può vietare a soggetti privati di organizzare, anche attraverso associazioni (che si possono pure denominare federazioni) lo svolgimento dell'attività della ginnastica aerobica. Tuttavia ciò non comporta, evidentemente, l'obbligo del CONI (o della Federa-

zione ginnastica d'Italia) di riconoscere a questi soggetti la rappresentatività della predetta attività sportiva nell'ambito del proprio ordinamento.

Dunque, la FIAeF potrà liberamente svolgere in Italia la propria attività di carattere sportivo anche attraverso la formazione di una federazione, ma non può chiedere il riconoscimento da parte del CONI in violazione dell'ordinamento di quest'ultimo.

La FIAeF, inoltre, ipotizza una violazione del diritto di iniziativa economica (tutelata dalla legge n. 287 del 1990 in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione) e una posizione dominante della Federazione ginnastica d'Italia, che determinerebbe un danno alle organizzazioni libere e privatistiche che attualmente gestiscono la ginnastica aerobica.

Tale tesi è già stata ritenuta infondata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con lettera del 12 dicembre 1995).

In ordine al ricorso al TAR del Lazio, inoltrato dalla FGI avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione del 24 novembre 1997, riguardante l'autorizzazione alla FIAeF ad organizzare corsi di aggiornamento per personale docente di educazione fisica nelle materie dell'aerobica e del fitness, la FGI ha fatto presente che detto ricorso ha per oggetto la violazione di un protocollo d'intesa fra il CONI ed il Ministero stesso e non riguarda, come affermano le interrogazioni, una presunta posizione dominante della Federazione ginnastica d'Italia in danno della FIAeF.

L'amministrazione vigilante si è adoperata, come è noto alla FIAeF, per cercare di pervenire ad una soluzione che contemperasse le richieste della FIAeF medesima con la posizione della Federazione ginnastica d'Italia, basata sulla normativa del Comitato internazionale olimpico (CIO), e non mancherà di seguire la questione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che Bruno Amaduzzi ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Roma contro i vertici della Federazione pugilistica italiana nella persona del presidente Marchiaro, a suo avviso per aver approfittato dei fondi pubblici disponibili;

che Amaduzzi evidenzia come si siano utilizzati i fondi della suindicata Federazione in data 21 febbraio 1995, quando una casa editrice presentava un'offerta per l'acquisto di 500 copie a lire 40.000 l'una del libro «Parola di boxe»;

che il CONI in questi ultimi anni continua a distinguersi per fatti gravi che evidenziano comportamenti illeciti, e ciò grazie alla completa

mancanza di controlli; è quindi opportuno che i Ministri in indirizzo si attivino per le loro competenze al fine di verificare i numerosissimi episodi mai smentiti riportati nelle decine di interrogazioni presentate dallo scrivente; in caso contrario tali comportamenti sembrerebbero facilitati proprio dalla copertura degli organi di controllo,

si chiede di sapere:

se si ritenga che tutto fosse già stato precedentemente deciso dal presidente Marchiaro in quanto la domanda, pur essendo stata fatta in modo impreciso (semberebbe addirittura senza specificare il nome dell'autore) è stata accettata in soli tre giorni;

se la liquidazione di 20 milioni sia avvenuta il 19 luglio 1995 ed in tal caso se risulti che la casa editrice Editore srl esista, se abbia emesso fattura e se la partita IVA sia ad essa corrispondente;

se corrisponda a verità che chi ha scritto il libro è l'attuale segretario della Federboxe Salvatore Marafiotti e se la pubblicazione del libro avrebbe permesso al Marafiotti di raggiungere il punteggio necessario per essere nominato segretario della Federboxe;

a chi siano stati distribuiti i suindicati volumi e se siano stati scritti in inglese;

se non si ritenga che sia necessario approfondire ciò che avviene nel CONI in relazione alla pubblicazione di libri, visto che questo non è l'unico episodio ma sembrerebbe largamente diffuso anche in altre federazioni.

(4-08956)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base della informazioni fornite dal CONI e dal Ministero di grazia e giustizia.

La Federazione pugilistica italiana ha fatto presente che l'acquisto di testi specifici di argomento sportivo, storico, scientifico e tecnico, attinenti in particolare al pugilato, rientra nel campo delle attività propagandistiche e promozionali dirette ad incrementare tale sport.

L'acquisto del libro «In this corner», edito dalla Gremese International srl, deliberato dal consiglio di presidenza della FPI del 24 marzo 1995 con provvedimento n. 77, ratificato dal consiglio federale in data 29 aprile 1995, fu ritenuto opportuno quale adeguato omaggio ad ospiti e partecipanti ai vari avvenimenti internazionali (ciò ha motivato la scelta dell'edizione in lingua inglese) previsti negli anni 1995-1996: celebrazioni del terzo millennio, congressi, riunioni di organismi europei e mondiali, campionati europei, Olimpiadi.

Da quanto risulta, le procedure di acquisto hanno seguito il regolare iter burocratico e la liquidazione della spesa è avvenuta in data 19 luglio 1995, a seguito di regolare fattura emessa dalla stessa casa editrice.

Il signor Marafioti, segretario generale della Federazione pugilistica italiana, ha offerto la sua prestazione in qualità di co-autore a titolo gratuito. Tenuto conto dell'obbligo dell'editore di fissare comunque un compenso, fu stabilita la cifra simbolica di lire 100.000 che non risulta percepita.

Il signor Marafioti, che si era allontanato all'atto dell'assunzione della citata delibera da parte dell'ufficio di presidenza, non risulta avere beneficiato della pubblicazione in questione poichè i rapporti informativi valutati per la graduatoria del concorso si riferivano agli anni 1992, 1993 e 1994, mentre il libro è stato pubblicato nel successivo anno 1995.

In ordine ai fatti in argomento il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che il signor Bruno Amaduzzi aveva presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, in data 10 febbraio 1997, un esposto facente riferimento ai signori Ermanno Marchiaro e Salvatore Marafioti. Tale esposto ha originato il procedimento penale n. 2448/971, che è stato iscritto al registro generale nei confronti di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

In data 11 giugno 1998 il giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di archiviazione su conforme richiesta del pubblico ministero.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(15 febbraio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sulla «Gazzetta dello Sport» del 4 aprile 1998, a pagina 6, nell'articolo dal titolo «Questione-procuratori: ammenda per Baggio», si legge quanto segue: «Roberto Baggio ha avuto 5 milioni di ammenda perchè il suo procuratore, Vittorio Petrone, avviò per lui una trattativa con il Barcellona senza però essere iscritto all'albo dei procuratori sportivi. È quanto ha deciso ieri la commissione disciplinare della Lega Calcio»;

che si rileva che agli effetti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo è subordinato all'iscrizione ad un elenco speciale dei procuratori sportivi della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), una categoria professionale non riconosciuta dall'ordinamento giuridico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno richiamare l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di verificare la legittimità del regolamento dell'attività di procuratore sportivo – elenco speciale dei procuratori sportivi, in conformità della legge n. 287 del 1990;

se non sia da ritenersi nulla la sanzione dell'ammenda di 5 milioni inflitta al giocatore Roberto Baggio dalla commissione di disciplina della Lega Calcio (Lega nazionale professionisti).

(4-10860)

(11 maggio 1998)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto segue.

In ordine ai fatti in questione, la FIGC ha precisato che ciascun tesserato federale, nel momento in cui si associa alla Federazione, si impegna ad osservare ogni regolamento federale e ad accettare tutte le decisioni e/o provvedimenti, adottati dagli organi della Federazione stessa.

Tra i regolamenti federali vi è anche quello che disciplina l'attività di procuratore sportivo, introdotto dalla Federcalcio sin dal 1991.

La Federazione ha fatto presente che, con dette norme, ha inteso:

evitare situazioni di monopolio nello svolgimento dell'attività di procuratore sportivo;

fissare regole certe per chi aspira ad esercitare detta attività

consentire a chiunque di accedere alla professione, con garanzia di trasparenza, correttezza e professionalità nell'esercizio della stessa.

Per quanto concerne i problemi di compatibilità del suddetto regolamento con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, la Federazione italiana giuoco calcio non ritiene di aver creato, con la suddetta iniziativa, situazioni di contrasto con la disciplina in materia di tutela della concorrenza e del mercato.

In particolare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 20 ottobre 1998, ha ritenuto che la fattispecie segnalata non configura alcuna ipotesi di violazione della legge n. 287 del 1990, esprimendosi nei seguenti termini: «la regolamentazione del mercato della prestazione di servizi di procuratore sportivo può essere ricondotta alle competenze assegnate alla FIGC dalla normativa vigente e l'imposizione di alcune barriere all'accesso a tale attività risponde a quanto richiesto dall'ordinamento sportivo internazionale. Tali barriere tuttavia non risultano eccessivamente gravose, e appaiono giustificabili. Inoltre, si tratta di competenza esclusiva per lo svolgimento dell'attività in questione, in quanto viene lasciata la possibilità di ricorrere all'auto-produzione o all'opera di alcuni soggetti speciali.

L'Autorità ha pertanto deliberato di non dare ulteriore corso al caso, disponendone l'archiviazione».

L'iniziativa in questione ha trovato un suo riconoscimento in ambito internazionale, quando la FIFA ha emanato un proprio regolamento per «gli agenti dei giocatori», ai cui principi informativi è stato immediatamente adeguato il regolamento della FIGC.

Da quanto risulta, nessun tribunale italiano o internazionale si è pronunciato sulla illegittimità del suddetto regolamento che, pertanto, non potrà che essere osservato da quanti rientrano nell'ambito federale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nella risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio rapporti con gli organismi sportivi, datata 14 aprile 1998, ad una interrogazione parlamentare dello scrivente, per la valutazione di merito ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si rileva, tra l'altro: «Il CONI informa che la somma sottratta dal De Luca al comitato regionale della FIDAL (federazione italiana di atletica leggera) non è stata ancora recuperata; la FIDAL sta verificando la possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti della Banca nazionale del lavoro, in considerazione della rilevanza della falsificazione della firma del signor Migliorini sugli ordinativi degli assegni circolari emessi a nome dello stesso De Luca e da questi incassati: una lettera di messa in mora è stata inviata in data 27 marzo 1997 e, in mancanza di riscontro, reiterata in data 10 ottobre 1997. L'atto di citazione verrà presto notificato»;

che un'analogha situazione di difficoltà nei rapporti tra CONI e Federazioni sportive nazionali, che ne sono gli organi tecnici, da una parte, e la Banca nazionale del lavoro dall'altra può rinvenirsi anche dalle indagini in corso della procura della Repubblica di Roma sulla gestione del comitato provinciale del CONI di Roma (organo territoriale dell'ente pubblico sportivo); anche in questo caso sono state riscontrate le fattispecie del peculato ovvero dell'appropriazione indebita aggravata mediante la falsificazione di firme sugli ordinativi di assegni circolari o bancari tratti da conti correnti aperti presso filiali della Banca nazionale del lavoro di Roma; le indagini, non ancora concluse, hanno portato all'arresto di tre persone, successivamente rimesse in libertà

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le condizioni contrattuali relative ai servizi resi dalla Banca nazionale del lavoro, visto che la banca svolge funzioni di tesoriere per il CONI e per le federazioni sportive nazionali, che sono in numero di 39, almeno da 30 anni;

se il servizio di tesoreria sia stato oggetto di una gara.

(4-10861)

(11 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI.

Riguardo ai servizi resi contrattualmente dalla Banca nazionale del lavoro, il CONI ha fatto presente che la stessa effettua servizio di tesoreria per 31 Federazioni sportive nazionali e solo servizio di cassa per le Federazioni tennis, bocciofila, ciclistica, ginnastica, hockey e pattinaggio, pentathlon moderno e giuoco calcio. A livello periferico il suddetto istituto effettua servizi per la gestione dei fondi dei funzionari delegati del CONI (122 funzionari delegati) e delle Federazioni sportive nazionali (726 funzionari delegati).

Per quanto riguarda in particolare i pagamenti, è stato precisato che la BNL garantisce l'effettuazione dei relativi ordinativi solo se correttamente compilati, se firmati secondo le previsioni dei regolamenti di amministrazione e contabilità, se non contengono abrasioni o cancellature. I beneficiari dei pagamenti devono essere avvisati direttamente dal CONI o dalle federazioni dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Per ogni pagamento la Banca, quando espressamente richiesto, si fa rilasciare dal beneficiario regolare quietanza. Il CONI e le Federazioni sportive nazionali sono tenuti a comunicare preventivamente alla BNL la generalità delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di pagamento e successive eventuali variazioni, corredate dalle copie delle deliberazioni degli organi competenti e dei relativi esemplari di firma.

Da quanto risulta, l'istituto bancario in argomento rende tutti i propri servizi a titolo gratuito, per cui non vi sono i presupposti per l'applicazione del decreto legislativo n. 157 del 1995, che rende obbligatoria la gara in caso di onerosità dei servizi stessi. Il CONI, comunque, rappresenta che la propria giunta esecutiva ha deciso, al fine di far acquisire all'ente stesso il miglior servizio in termini di qualità di effettuare una gara entro giugno 2001, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale in essere.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(15 febbraio 1999)
